

IMPIEGO AEROMOBILI IMMATRICOLATI IN ALTRI STATI MEMBRI EASA PRESSO LE IMPRESE ATO

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	Non interessato
ATM	Non interessato
EAL	Organizzazioni titolari di licenza
LIC	Organizzazioni di addestramento personale navigante (ATO)
MED	Non interessato
NAV	Tutti i soggetti
OPV	Tutti i soggetti
SEC	Non interessato

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Sono recentemente pervenute richieste di chiarimento su quali debbano essere gli adempimenti per una Approved Training Organisation (ATO) al fine di poter ottenere l'autorizzazione ad impiegare aeromobili immatricolati in altri Stati Membri EASA (di seguito indicati con EASA MS)
- 1.2. In particolare, tali richieste hanno interessato la necessità del:
 - 1.2.1. rilascio della dichiarazione di esercente operatore dell'aeromobile da parte della ATO; e
 - 1.2.2. trasferimento delle responsabilità di sorveglianza dall'autorità dello Stato di registrazione all'autorità dello Stato dell'operatore attraverso un accordo secondo l'art.83bis della Convenzione di Chicago.
- 1.3. L'analisi del quadro regolamentare di riferimento e delle implicazioni giuridiche hanno evidenziato la possibilità di rimodulare, nel rispetto del quadro di riferimento normativo, l'attuale approccio al riguardo della Circolare LIC-02 in un'ottica di maggiore flessibilità e proporzionalità in funzione delle differenti tipologie di aeromobili ed impieghi.
- 1.4. Quanto sopra considerando anche la progressiva implementazione di normative comuni all'interno dell'Unione Europea in materia di aeronavigabilità e sicurezza delle operazioni ed il principio della "co-operative oversight" richiesto dal Regolamento 216/2008.

2. SCOPO

Scopo della presente NI è di informare le parti interessate sulla pubblicazione della Linea Guida n. LG - 2013/2 nella quale sono fornite indicazioni e chiarimenti circa le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di aeromobili oggetto della presente nell'ambito di certificazioni operative di imprese ATO italiane, in particolare per quanto riguarda la necessità:

- 2.1. del rilascio della dichiarazione di esercente;
- 2.2. dell'esistenza di un accordo secondo art. 83bis per il trasferimento delle responsabilità di sorveglianza dallo Stato di Registrazione all'ENAC;

3. DICHIARAZIONE DI ESERCENTE

Nella LG è confermato che il titolo che conferisce la disponibilità dell'aeromobile alla ATO (contratto locazione, comodato d'uso o comunque documento di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile), nel quale sia chiaramente descritta la destinazione d'uso dell'aeromobile per le attività di addestramento, di verifica e di controllo in volo, nel rispetto di eventuali limitazioni descritte nel titolo di disponibilità stesso, attesta, ai fini tecnico-operativi, l'assunzione da parte della ATO del ruolo di esercente/operatore dell'aeromobile e delle responsabilità e degli oneri conseguenti.

4. ESISTENZA DI UN ACCORDO SECONDO ART. 83BIS DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO PER IL TRASFERIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI AA/MM

- 4.1. Nella LG sono fornite le modalità che rappresentano un accettabile metodo alternativo, equivalente in termini di sicurezza, per ritenere assolti gli obblighi ICAO nel rispetto del quadro normativo di riferimento nei casi in cui non esista e non sia possibile sottoscrivere un accordo ai sensi dell'art. 83bis della Convenzione di Chicago per il trasferimento delle responsabilità di sorveglianza sull'aeromobile dallo Stato di registrazione all'ENAC.
- 4.2. Rimane invece confermata, nella LG stessa, la necessità dell'esistenza di un accordo secondo art. 83 bis della Convenzione di Chicago per consentire l'impiego di aeromobili immatricolati in Italia da parte di organizzazioni di addestramento per personale navigante certificate da autorità di altri EASA MS

5. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: navigabilita.operazioni@enac.gov.it

6. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso

Firmato
Il Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza
Enea Guccini